

REGOLAMENTO (CEE) N. 1115/90 DEL CONSIGLIO

del 25 aprile 1990

recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per taluni filetti di naselli congelati e taluni trattamenti di certi prodotti tessili in regime di traffico di perfezionamento passivo della Comunità

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che la Comunità, nell'ambito delle sue relazioni esterne, si è impegnata ad aprire ogni anno, per periodi che vanno rispettivamente dal 1° luglio al 31 dicembre e dal 1° settembre al 31 agosto dell'anno successivo contingenti tariffari comunitari di 5 000 tonnellate al dazio del 10 % per i filetti di naselli, presentati sotto forma di blocchi industriali con lische (« standard ») congelati e, dopo diversi adattamenti, di 1 870 000 ecu di valore aggiunto, in esenzione da dazio, per diversi trattamenti di perfezionamento per taluni prodotti tessili in traffico di perfezionamento passivo; che di conseguenza è opportuno aprire, per periodi e secondo gli elementi convenuti, i contingenti tariffari in questione, salvaguardando, per quanto riguarda il contingente per i prodotti tessili, le disposizioni del regolamento (CEE) n. 2779/78 del Consiglio, del 23 novembre 1978, per l'applicazione dell'unità di conto europea (UCE) agli atti adottati in campo doganale⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 289/84⁽²⁾, in particolare dell'articolo 2, e delle disposizioni del regolamento (CEE, Euratom) n. 3308/80 del Consiglio, del 16 dicembre 1980, relativo alla sostituzione dell'ecu all'unità di conto europea negli atti comunitari⁽³⁾;

considerando che è necessario garantire, tra l'altro, l'accesso uguale e continuo di tutti gli interessati ai contingenti in questione e l'applicazione ininterrotta, fino ad esaurimento dei contingenti stessi, dell'aliquota prevista per i medesimi a tutte le importazioni o reimportazioni, in tutti gli Stati membri, dei prodotti che rispondano alle condizioni anzidette; che conviene prendere le misure necessarie allo scopo di assicurare una gestione comunitaria ed efficace di tali contingenti tariffari, prevedendo la possibilità per gli Stati membri di prelevare dai volumi contingenziali le quantità necessarie corrispondenti alle importazioni o reimportazioni reali;

considerando che il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi e il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall'unione economica Benelux e che pertanto qualsiasi operazione inerente alla gestione delle quote prelevate da detta unione economica può essere effettuata da uno dei suoi membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Dal 1° luglio al 31 dicembre 1990 il dazio doganale applicabile all'importazione dei seguenti prodotti è sospeso al livello e nel limite del contingente tariffario comunitario indicato a lato:

Numero d'ordine	Codice NC ⁽¹⁾	Designazione delle merci	Volume del contingente (in tonnellate)	Dazi del contingente (in %)
09.0037	ex 0304 20 57	Filetti di naselli (<i>Merluccius spp.</i>) presentati sotto forma di blocchi industriali con lische (« standard »), congelati	5 000	10

⁽¹⁾ Codici Taric: 0304 20 57*11 e 0304 20 57*19.

⁽¹⁾ GU n. L 333 del 30. 11. 1978, pag. 5.

⁽²⁾ GU n. L 33 del 4. 2. 1984, pag. 2.

⁽³⁾ GU n. L 345 del 20. 12. 1980, pag. 1.